



**Associazione Cuori Rosanero nel
Mondo**



www.cuorirosaneronelmondo.org
segretario@cuorirosaneronelmondo.org

Segreteria

Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci del 3/8/2023

In data 3/8/2023, alle ore 21.22, si è riunita in collegamento on line su piattaforma Skype, l'Assemblea dell'Associazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie al fine di adeguamento alla Riforma del Terzo Settore ex art. 101 c. 2 d.lgs. 117/2017, come da proroga di cui all'art. 9 c. 3bis D.L. 198/2022 convertito con legge n. 14/2023.

Del punto all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione inviata a mezzo mail in data 26 luglio 2023, con la quale si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

A norma dell'art. 9 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signor Enrico Corso* che, constatato che sono presenti n. 66 soci aventi diritto al voto, su n. 420 soci iscritti all'Associazione, di cui 359 aventi diritto al voto (vedasi registro delle presenze redatto dal Segretario, che ha riconosciuto i presenti, per documento e/o conoscenza personale, e che si allega al presente Verbale, per farne parte integrante) **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione**, ai sensi dell'art. 9, punto 4 dello Statuto, nonché ai sensi di quanto previsto per le modifiche statutarie al fine di adeguamento alla Riforma del Terzo Settore ex art. 101. c.2 d.lgs 117/2017, come da proroga di cui all'art.9 c.3 bis D.L. 198/2022 convertito con legge 14/2023.

Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Mario Salvatore Castronovo, Segretario dell'Associazione.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

- 1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 dicembre 2023, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza del 31 dicembre 2023 è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), così come modificato dall'art. 9 c.3 bis del D.L. 198/2022 convertito con legge n. 14/2023 e che **la modifica entro tale termine è fondamentale per poter effettuare l'iscrizione nell'Albo provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).**

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, già approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 21 luglio 2023, specificando che si è ritenuto più pratico, stante le numerose modifiche, approvare direttamente un nuovo Statuto, piuttosto che apportare le modifiche al previgente.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto contiene tutte le nuove disposizioni previste che consentono l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Informa l'assemblea che a tal fine sono state compiute approfondite valutazioni sulla convenienza a diventare Ente del Terzo settore, nella forma prescelta di Associazione di Promozione Sociale (APS), stante i numerosi vantaggi di natura fiscale previsti dall'art. 85 del D. Lgs. 117/17.

Associazione Cuori Rosanero nel Mondo

I-90046 Monreale (Palermo) - Via Adragna, 61/9 - Tel. +39 091 5557670 - Fax + 39 091 8773651
Codice Fiscale 97349610820



Segreteria

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Il Presidente propone quindi di non modificare semplicemente lo Statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo settore oppure di lasciare all'interno dello Statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo Statuto adeguato al d.lgs. n. 117/2017.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (con dichiarazione di voto di ogni socio presente) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità (voti favorevoli 66) con votazione palese tramite invio di messaggio nella chat o dichiarazione di voto, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di provvedere alla registrazione del nuovo Statuto, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata (APS).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22,22 e s'interrompe la registrazione avviata all'inizio dell'Assemblea.

Il Presidente
Enrico Corso

Il segretario verbalizzante
Mario Salvatore Castronovo

AGENZIA DELLE ENTRATE - SEZIONE PROVINCIALE DI PALESTRO
UFFICIO TERRITORIALE DI PALESTRO 2
REGISTRATO IL 25-8-23 M. 632 S. 3
PAGHE E ENTE



IL DELEGATO
Giuseppe [?] (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Domenico [?]

STATUTO
ASSOCIAZIONE CUORI ROSANERO NEL MONDO APS

ART. 1
DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita l'associazione denominata "Cuori Rosanero nel Mondo" di seguito, in breve "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d. lgs. 117/2017. L'acronimo ETS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'Istituzione preposta.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Monreale e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno della stessa Provincia non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
L'associazione potrà avere sezioni territoriali, in Italia e all'estero, le quali sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale e giuridica, regolate con Statuto che recepisce gli scopi statutari e i principi generali del presente Statuto. Esse non possono in alcun modo vincolare o impegnare l'Associazione.
6. Le strutture e gli organi territoriali decadono con provvedimento del Consiglio direttivo nazionale, in caso di grave violazione dello Statuto.

ART. 2
COLORI SOCIALI E LOGO

1. I colori sociali sono il Rosa e il Nero; il logo qui di seguito riportato è quello votato dalla maggioranza dei fondatori e sarà oggetto di deposito presso l'UIBM



2. Descrizione del logo: Ideale globo terrestre rappresentato a forma di cuore, delimitato in alto da sinistra a destra dalla scritta "CUORI ROSANERO" e in basso al vertice del cuore dalla scritta "NEL MONDO". Nei continenti, rappresentati in "rosa" su uno sfondo marino "grigio sfumato" per dare tridimensionalità, sono evidenziate con un puntino nero tre città (New York, Palermo e Tokio), come ad abbracciare l'intera Umanità. I cuori "Rosa Nero nel Mondo" (i tifosi), vengono identificati dal volto di un'Aquila "Bonelli" (Fauna Siciliana) stilizzata, che campeggia in primo piano scrutando chi guarda, per esaltare l'appartenenza alle proprie "Radici" e alle "Ali" della squadra di calcio della "Città di Palermo" dai colori ROSANERO oggi chiamata PALERMO F.C.

ART. 3

FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
2. In particolare l'associazione esercita in via esclusiva o principale le attività previste al punto i) dell'art. 5 del Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo" e si ispira ai principi della non violenza, democrazia, pluralismo e solidarietà.
3. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività e iniziative che promuovano la cultura sportiva e i valori morali positivi del tifo e dello sport, in particolare del calcio. L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
4. Essa opera per fini ricreativi e culturali quali interessi a valenza collettiva.
5. L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, del Decreto legislativo 03/07/2017 n.117, delle altre leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento.
6. L'Associazione, per realizzare le finalità istituzionali, porrà in essere le seguenti attività:
 - riunire, organizzare, coordinare i sostenitori e simpatizzanti del Palermo F.C. e più in generale delle squadre sportive della città di Palermo;
 - organizzare manifestazioni ed eventi sportivi o collaborare con altri soggetti alla loro realizzazione;
 - promuovere iniziative tese ad ostacolare e combattere qualunque forma di violenza che possa in qualsiasi momento danneggiare il gioco del calcio;
 - organizzare attività ricreative e culturali a favore della promozione della cultura sportiva e dei valori morali positivi del tifo e dello sport, in particolare del calcio;
 - editare e pubblicare riviste e altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'Associazione
 - coinvolgere gli associati in attività ricreative, sportive, culturali e artistiche, mediante la promozione ed organizzazione di manifestazioni, convegni, incontri e seminari anche presso Istituzioni di cultura e Università, nonché mostre, attività espositive e museali, proiezioni cinematografiche; procedere alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e ad ogni altra iniziativa editoriale sia cartacea che web. Gli eventi di cui prima, potranno essere a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale. Nelle attività sarà inclusa la eventuale gestione di strutture sportive;
 - assumere, qualora richiesto, l'onere organizzativo delle manifestazioni sportive, culturali ed altro promosse dal Palermo F.C. e da altri organismi giuridici sia pubblici che privati;
 - compiere tutti gli atti e concludere le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe accessorie all'attività sociale;
 - erogare premi e borse di studio;



- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse dell'Associazione

ART. 4

ATTIVITA' DIVERSE

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3, purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 5

RACCOLTA FONDI

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6

COMPOSIZIONE, SOCI E AMMISSIONE

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, anche facenti parte di altre associazioni che condividono gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare parte del proprio tempo per il loro raggiungimento.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, Associazioni, gruppi social e club/circoli di tifo organizzato, ovunque costituiti, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. All'atto della richiesta di affiliazione il Presidente dell'Associazione, gruppo social o club/circolo di tifo organizzato, è tenuto a presentare all'associazione un'autocertificazione, attestante che nessuno dei propri iscritti è soggetto ai provvedimenti, di cui all'art. 6 della Legge n. 401 del 13.12.1989 (divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive) e ad impegnarsi ad aggiornare l'elenco dei propri associati ogni qualvolta si verifichi una variazione.
4. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio direttivo, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che assumerà una decisione entro i successivi sessanta giorni.
5. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, salvo solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati (dando loro la precedenza).



6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
7. I soci dell'associazione si dividono in Soci "Fondatori", Soci "Onorari", Soci "Ordinari", Soci "Under 18" (14-18 anni), Soci "Dalla Nascita" (0-14 anni), Soci "Over 65", Soci "Esteri", Soci "Club/Circoli, Enti o Persone Giuridiche"
8. Per determinare la categoria di appartenenza dei minori di età, si fa riferimento all'età al momento della domanda e, successivamente, al momento del rinnovo dell'iscrizione.
9. Lo status di associato ha carattere permanente, può venire meno solo nei casi previsti dall'art.8 e non è trasmissibile.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.
2. I soci sono tenuti a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa e con eventuali contributi, non aventi carattere patrimoniale, finalizzati allo svolgimento dell'attività associativa. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, né restituibile in caso di recesso, scioglimento, decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata nel termine stabilito annualmente dall'associazione.
3. Ciascun associato ha diritto:
 - di eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi;
 - di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - di recedere in qualsiasi momento;
 - di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dall'associazione;
 - di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi di legge;
4. Ciascun associato ha il dovere:
 - di rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere degli organi sociali;
 - di svolgere, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità associative, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti.

ART. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione e in ogni caso a seguito dello scioglimento dell'associazione.
2. L'associato può in ogni momento recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel



momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Il recesso non comporta la restituzione delle stesse o di altre somme eventualmente versate all'associazione, né può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.
4. Saranno invece restituite le eventuali somme versate da un singolo o più associati, per un determinato "singolo progetto" che non abbia poi avuto vita, in quanto divenuto non realizzabile (restituzione comunque avallata da una delibera del Consiglio Direttivo che avrà preso atto della non realizzabilità del "singolo progetto").
5. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dall'eventuale Regolamento interno e dalle delibere degli organi sociali o per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, sentite lo stesso. La decisione deve essere comunicata a mezzo mail, fax, sms o a voce all'interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri, che si esprimerà entro i successivi sessanta giorni.
6. Il Collegio dei Probiviri delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.



ART. 9

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

ART. 10

ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Collegio dei Probiviri;
 - e) L'Organo di Controllo, se nominato nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali durano in carica tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, ove previsto dalla legge, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi, tuttavia, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo (oppure, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati).
2. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. È possibile rappresentare per delega fino a un massimo di tre associati.
3. Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente ed in caso di assenza di questi da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro associato su designazione dei presenti.
5. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i propri associati, dopo averne determinato il numero;
 - eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - approvare il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale, ove previsto dalla legge;
 - deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
 - deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
6. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
 - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.



7. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, della relazione di missione e del bilancio sociale, ove previsto dalla legge, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati o da almeno un decimo degli associati e dal Presidente del Consiglio direttivo.

8. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

9. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, telecollegati in video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: i) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli avvenimenti assembleari oggetto di verbalizzazione; iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega.

11. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, mediante voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

12. L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

13. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione di missione, oltre che in quelle riguardanti la loro responsabilità. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

14. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige, eletto all'apertura di ogni seduta, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, eletti dall'Assemblea dei soci, nel rispetto delle norme sull'ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 C.C., tra i propri associati per la durata di tre esercizi. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
3. Si applica l'art. 2475-ter C.C. al conflitto di interessi dei componenti il Consiglio Direttivo.
4. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si interde decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.
5. In caso di decadenza per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede alla sua cooptazione, che dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Colui che viene eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci o ad altro organo associativo.

In particolare, tra gli altri, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, amministrando e curando la realizzazione delle attività sociali;
- formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare la gestione contabile e delle risorse economiche dell'associazione e predisporre il bilancio di esercizio e, ove previsto per legge, il bilancio sociale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- eleggere il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non già nominato/i dall'Assemblea;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra persone non facenti parte del Consiglio Direttivo;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso o ad un Comitato Esecutivo.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione è fatta mediante lettera, e-mail, fax o telegramma contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio direttivo, all'Organo di Controllo, se nominato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

9. È validamente costituito ed atto a deliberare quando è presente la maggioranza dei componenti. Si ritiene altresì validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e l'intero Organo di Controllo, se eletto.

10. Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio Direttivo scelto dai consiglieri intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.



11. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

12. Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio stesso.

ART. 13 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea o, qualora ciò non sia avvenuto, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti tra i suoi componenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa, per gravi motivi, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5. Il Vice Presidente o i Vice Presidenti dell'associazione sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

ART. 14 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri (a seconda del numero degli associati (se inferiore o superiore a 500) nominati dall'Assemblea, tra gli associati eleggibili di età superiore a 35 (trentacinque) anni; non possono essere eletti alla carica di Probiviri e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che siano stati in qualunque tempo sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi.

2. Le candidature tempestivamente presentate devono essere pubblicate sul sito internet o sulla pagina social dell'associazione a cura del Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le votazioni.

3. Vengono nominati probiviri i cinque candidati meglio classificati in graduatoria. Viene nominato Presidente del Collegio dei Probiviri il membro che ha ottenuto il maggior numero di voti.

4. I Probiviri durano in carica tre anni e non possono essere rieletti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Probiviri, subentra il primo dei non eletti.

5. Il Collegio dei Probiviri adotta le sanzioni disciplinari a carico degli associati, decide sui reclami avverso le decisioni del Consiglio Direttivo nonché è competente, come amichevole compositore, per la risoluzione bonaria delle controversie tra gli associati e tra questi e gli organi associativi.



6. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Collegio dei Probiviri deve essere redatto apposito verbale.
7. Tutte le questioni, i reclami e le denunce di competenza del Collegio dei Probiviri devono essere formulati per iscritto, sottoscritti e indirizzati al Consiglio Direttivo, che li inoltra entro 7 (sette) giorni dal ricevimento al Collegio dei Probiviri. Tutte le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate per iscritto e devono essere sempre motivate.
8. Su tutte le materie sottoposte alla sua attenzione il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto dei principi del contraddittorio e di difesa.
9. Ogni associato è soggetto alle decisioni del Collegio dei Probiviri dell'associazione. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e immediatamente efficaci.
10. Il Consiglio Direttivo provvede all'attuazione delle decisioni del Collegio dei probiviri e a trasmetterle ai soggetti interessati.



ART. 15

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 C.C., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 C.C. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale di conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto dalla legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro

ART. 17

cui al co. 1, dell'art. 45 del Codice del Terzo Settore, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

2. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

